



Agrireale

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni

Mod. 5366/FI INC - Ed. 03/12

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiornoale@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.532 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.472 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 1.4 delle condizioni di assicurazione.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto AGRIREALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione delle aziende agricole e/o agrituristiche che producono reddito agrario (DPR 22/12/1986 N°917) ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la garanzia Incendio può scegliere la condizione facoltativa che estende l'incendio alle granaglie sullo stelo).

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

• Sezione Incendio

Contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi da eventi quali incendio e garanzie accessorie, che sono indicate nell'articolo 2.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di veicoli, il fumo, da asfissia del bestiame, folgorazione del bestiame, fermentazione anomala del foraggio, rottura accidentale di contenitori del vino olio latte.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.2 al 2.6.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Fenomeno elettrico
- B - Spargimenti di acqua e acqua piovana
- C - Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento acqua
- D - Eventi socio politici
- E - Eventi atmosferici
- F - Granaglie sullo stelo
- G - Grandine su granaglie sullo stelo
- H - Prodotti alimentari in refrigerazione

- I - Prodotti in celle frigorifere
- L - Asfissia da fenomeno elettrico
- M - Reimpianto di coltivazioni arboree
- N - Integrazione spese demolizione e sgombero
- O - Ricorso terzi.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 2.1 "rischio assicurato", 2.4 - 2.5 "delimitazioni", nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.7.

• Sezione Elettronica

Contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi da qualunque evento accidentale non espressamente escluso e come indicato nell'articolo 3.1 "Rischio Assicurato"

La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.2 al 3.7.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Dati e relativi supporti
- B - Programmi in licenza d'uso
- C - Danni indiretti.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati negli articoli 3.1(rischio assicurato) 3.2-3.3 (delimitazioni) 3.6(danni da furto) nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.8.

• Sezione Furto

Contiene la copertura per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, scippo rapina ed altre garanzie accessorie come indicato nell'articolo 4.1 "RISCHIO ASSICURATO".

La garanzia è regolamentata negli articoli 4.2 (mezzi di chiusura dei locali) 4.3 (valore dei beni assicurati) 4.4 (delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica) 4.5 (delimitazioni) 4.6 (ubicazione dei beni assicurati).

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 4.1 (rischio assicurato) 4.4 - 4.5 (delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 4.7.

• Sezione Responsabilità Civile

Tiene indenne l'Assicurato e i suoi familiari, nonché i suoi prestatori di lavoro, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi come indicato nell'articolo 5.1 "RISCHIO ASSICURATO".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata negli articoli 5.2 (dove assicuriamo) 5.3 (delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa) 5.4 (delimitazioni) 5.5 (soggetti non considerati terzi) e con le condizioni particolari sempre operanti 5.6 (cose di proprietà dei prestatori di lavoro) 5.7 (personale temporaneo) 5.8 (pluralità di assicurati) 5.9 (buona fede) 5.10 (beni in comodato o locazione) 5.11 (scambio di manodopera) 5.12 (committenza auto) 5.13 (rischi di circolazione su aree private) 5.14 (responsabilità solidale).

Esiste la possibilità di scegliere ulteriori "CONDIZIONI FACOLTATIVE", tale scelta è effettuata dal Contraente ed è evidenziata nel modulo di polizza.

Le condizioni facoltative che il Contraente può scegliere sono:

- A Agriturismo fattoria didattica
- B Cose portate o consegnate dai clienti
- C Danni ai cavalieri
- D Responsabilità civile capo famiglia
- E Danni da inquinamento accidentale
- F Malattie professionali
- G Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso USA Canada e Messico
- H Responsabilità civile prodotti USA Canada e Messico
- I Ritiro prodotti dal mercato.

AVVERTENZA:

I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie della sezione prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 5.1(rischio assicurato) 5.3-5.4 (delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 5.15.

• Sezione Tutela Legale

La garanzia offre l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si renderanno necessari a tutela degli interessi del Contraente/Assicurato nei casi indicati al punto 6.2(casi assicurati), per i soggetti di cui al punto 6.3(soggetti assicurati) e come descritti ed elencati nell'articolo 6.1 "RISCHIO ASSICURATO".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata negli articoli 6.4(inizio e termine della garanzia) 6.5(estensione territoriale) 6.6 (delimitazioni) 6.7(unico sinistro) 6.8(insorgenza del sinistro) 6.9(insorgenza del caso assicurativo "pacchetto sicurezza").

Esiste la possibilità di scegliere ulteriori "CONDIZIONI FACOLTATIVE", tale scelta è effettuata dal Contraente ed è evidenziata nel modulo di polizza.

Le condizioni facoltative che il Contraente può scegliere sono:

A Vita privata

B Lavoro dipendente

AVVERTENZA:

La garanzia prevede un massimale, che è esposto sul modulo di polizza in riferimento a questa sezione.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 6.1(rischio assicurato) 6.4(inizio e termine della garanzia) 6.6(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, occorre tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE (operante per Sezioni Incendio ed Elettronica)

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata risulta inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi nei dettagli punto 7.8 (assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Si sottolinea l'importanza delle **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE** relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un inquadramento del rischio in una classe di fabbricato errata e quindi con descrizione sbagliata può comportare un aggravamento del rischio se quella indicata prevede una tassazione inferiore a quella corretta.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (od in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili). *In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.*
- È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
 - denaro contante;
 - assegno bancario;
 - assegno circolare;
 - bonifico bancario;
 - bollettino postale;
 - bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

Il Contraente può scegliere di indicizzare e quindi di adeguare il valore delle prestazioni in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai come al punto 1.5(indicizzazione della polizza).

AVVERTENZA: l'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA:

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sui responsabili del sinistro salvo per i casi previsti al punto 7.14(rinuncia rivalsa).

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA - Il prodotto AGRIREALE prevede il diritto di recesso per sinistro da parte di Reale Mutua al punto 1.6 (recesso dal contratto).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

- Per le Sezioni Incendio e Responsabilità Civile (esclusa condizione facoltativa D "capofamiglia") si applica l'aliquota d'imposta del 13,50%;
- per le Sezioni Furto e/o Responsabilità Civile (compresa condizione facoltativa D "capofamiglia") si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per la sezione Elettronica e/o Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA:

le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli:

- dal 7.1 al 7.15 per le SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO,
- dal 7.16 al 7.19 per la SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE,
- dal 7.20 al 7.23 per la SEZIONE TUTELA LEGALE.

AVVERTENZA:

Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Giudiziaria, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.P.A , di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

14. Arbitrato

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA - L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine agricole*, di *macchinari agricoli e attrezzature*, di *scorte, prodotti e merci*, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'azienda, ovunque ubicati nell'ambito della stessa. Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'*Azienda Agricola*, non al servizio di singole *macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature*, personal computers e mini elaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e/o unità di controllo e produzione al servizio di macchinari agricoli ed attrezzature. Sono esclusi gli apparecchi elettrodomestici e i telefoni cellulari.

ASSICURATO - La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA - Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917). Fanno parte i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA - Azienda abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA - Azienda non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari. I fondi devono essere regolarmente coltivati.

BESTIAME - Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO - Qualsiasi contenitore definito *cassaforte* o *armadio corazzato* dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

COLTIVAZIONI ARBOREE - L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

CONDUTTORI ESTERNI - Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini, collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE - Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed agriturismo e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'eventuale attrezzatura del coesistente ufficio privato. Se l'*Assicurato* è il locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI - Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE - Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i beni e *valori* assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e *valori* assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza* Mod. 5367 INC.

FABBRICATO - Il complesso delle costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'*azienda agricola*. Pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme in genere al servizio del *fabbricato*, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura. In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato* la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrato, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/1/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere. **Sono esclusi: l'area, le serre, i fabbricati in rovina e le tubazioni interrate.**

FERMENTAZIONE ANORMALE - Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FORAGGIO - Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

FRANCHIGIA - La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO - L'impossessarsi di beni e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GRANAGLIE SULLO STELO - Frumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di grana nella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

IMPLOSIONE - Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO - Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE D'INDENNIZZO O RISARCIMENTO - L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MACCHINARI AGRICOLI ED ATTREZZATURE - Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.

È escluso quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche* e *macchine agricole*.

MACCHINE AGRICOLE - *Macchine agricole* semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

MASSIMALE UNICO - La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, per *sinistro*, per persona che abbia subito lesioni o per cose danneggiate.

MODULO DI POLIZZA - Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, il premio, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate e la sottoscrizione delle *Parti*. (Mod. 5367 INC).

MURO PIENO - Muro senza aperture, elevato da terra a *tetto*, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.

Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

PARTI - Il *Contraente* e Reale Mutua.

PORTA MORTA - Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di *macchine agricole*, *macchinari agricoli* e *attrezzature* escluso il deposito di *scorte*, *prodotti* e *merci* e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- Sezione Incendio: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare punto 2.1 p "Rischio assicurato"; "Fenomeno elettrico" Condizione Facoltativa A; "Grandine su granaglie sullo stelo" Condizione Facoltativa G; "Prodotti alimentari in refrigerazione" Condizione Facoltativa H; "Prodotti in celle frigorifere" Condizione Facoltativa I; "Asfissia da fenomeno elettrico" Condizione Facoltativa L; "Reimpianto di coltivazioni arboree" Condizione Facoltativa M; "Integrazione spese demolizione e sgombero" Condizione Facoltativa N; "Ricorso terzi" Condizione Facoltativa O.
- Sezione Elettronica: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare punto 3.1 4) "Rischio assicurato"; "Dati e relativi supporti" Condizione Facoltativa A; "Programmi in licenza d'uso" Condizione Facoltativa B.
- Sezione Furto.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO - Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA - Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE - Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5367 INC deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCIPPO - *Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO - La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

SCORTE, PRODOTTI E MERCI - Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'*azienda agricola* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO - Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, montaggio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO - Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE COMMERCIALE - Il valore di un bene in comune commercio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO - Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore effettivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.3 e 3.5 "Valore dei beni assicurati". Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE - L'importo indicato sui *valori*.

VALORI - Denaro in valuta corrente (euro o estera), monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

COSE - Gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

CLIENTE - La persona la cui presenza nell'*azienda agricola* è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge e ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà o in uso all'*azienda* o usufruisca di servizi gestiti dalla stessa.

PRESTATORI DI LAVORO - Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049c.c.
Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

TERZI - Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 5.5 "Persone non considerate terzi".

TUTELA LEGALE - L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO - Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

UNICO CASO ASSICURATIVO - Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luigi Lana



Agrireale

Protezione su misura,
serenità a tutto campo.

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	10
SEZIONE INCENDIO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	12
Operatività dell'assicurazione	Pag.	14
Condizioni Facoltative	Pag.	17
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	24
SEZIONE ELETTRONICA		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	26
Operatività dell'assicurazione	Pag.	27
Condizioni Facoltative	Pag.	30
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	31
SEZIONE FURTO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	33
Operatività dell'assicurazione	Pag.	35
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag.	38
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	40
Operatività dell'assicurazione	Pag.	42
Condizioni Facoltative	Pag.	46
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento	Pag.	53
SEZIONE TUTELA LEGALE		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	55
Operatività dell'assicurazione	Pag.	57
Condizioni Facoltative	Pag.	59
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI		
Liquidazione dell'indennizzo, per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto	Pag.	60
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile	Pag.	65
Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale	Pag.	66

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

AMBITO DEI *FABBRICATI* DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine agricole*, di *macchinari agricoli e attrezzature*, di *scorte, prodotti e merci*, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'azienda, ovunque ubicati nell'ambito della stessa.

Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione **esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'Azienda Agricola**, non al servizio di singole *macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature*, personal computers e mini elaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e/o unità di controllo e produzione al servizio di *macchinari agricoli ed attrezzature*.

Sono esclusi gli apparecchi elettrodomestici e i telefoni cellulari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R.

22.12.1986 n. 917).

Fanno parte i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA

Azienda abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA

Azienda non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

I fondi devono essere regolarmente coltivati.

BESTIAME

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO

Qualsiasi contenitore definito *cassaforte o armadio corazzato* dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CLIENTE

La persona la cui presenza nell'*azienda agricola* è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge e ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà o in uso all'azienda o usufruisca di servizi gestiti dalla stessa.

COLTIVAZIONI ARBOREE

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini, collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

Mobili ed arredamento in genere per abitazione ed agriturismo e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'eventuale attrezzatura del coesistente ufficio privato.

Se l'*Assicurato* è il locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempreché non sia prestata la garanzia sul *fabbricato*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, **esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche**.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i beni e *valori* assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e *valori* assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura,

stalle, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'*azienda agricola*.

Pavimentazioni all'aperto, impianti fissi e impianti d'allarme in genere al servizio del *fabbricato*, antenne, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione o interrato, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Sono esclusi: l'area, le serre, i fabbricati in rovina e le tubazioni interrate.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permettere l'utilizzo al quale è destinato.

FORAGGIO

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GRANAGLIE SULLO STELO

Frumento, orzo, avena, segale, triticale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per caren-

za di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE D'INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MACCHINARI AGRICOLI ED ATTREZZATURE

Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.

È escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche e macchine agricole.

MACCHINE AGRICOLE

Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, per *sinistro*, per persona che abbia subito lesioni o per cose danneggiate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, il premio, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate e la sottoscrizione delle *Parti*. (Mod. 5367 INC).

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a *tetto*, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.

Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privi di luci.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PORTA MORTA

Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di *macchine agricole*, *macchinari agricoli* e *attrezzature* **escluso il deposito di scorte, prodotti e merci** e beni in genere, **salvo operazioni di carico e scarico**.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

A tale forma di *assicurazione* sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- **Sezione Incendio:** Spese per rimuovere, depositare e ricollocare punto 2.1 p "Rischio assicurato"; "Fenomeno elettrico" Condizione Facoltativa A; "Grandine su *granaglie sullo stelo*" Condizione Facoltativa G; "Prodotti alimentari in refrigerazione" Condizione Facoltativa H; "Prodotti in celle frigorifere" Condizione Facoltativa I; "Asfissia da fenomeno elettrico" Condizione Facoltativa L; "Reimpianto di *coltivazioni arboree*" Condizione Facoltativa M; "Integrazione spese demolizione e sgombero" Condizione Facoltativa N; "Ricorso terzi" Condizione Facoltativa O.
- **Sezione Elettronica:** Spese per rimuovere, depositare e ricollocare punto 3.1 4) "Rischio assicurato"; "*Dati e relativi supporti*" Condizione Facoltativa A; "Programmi in licenza d'uso" Condizione Facoltativa B.
- **Sezione Furto.**

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle *assicurazioni a valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

SCORTE, PRODOTTI E MERCI

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'*azienda agricola* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, lubrificanti, carbu-

ranti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.**

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, montaggio **esclusi gli oneri fiscali** in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole*, *macchinari agricoli ed attrezzature* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un

deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali** in quanto siano detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di un bene in comune commercio **esclusi gli oneri fiscali** in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore effettivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.3 e 3.5 “Valore dei beni assicurati”. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta corrente (euro o estera), monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

COSE

Gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

TERZI

Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, **salvo quelli esplicitati al punto 5.5 “Persone non considerate terzi”**.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE

L'assicurazione *Tutela Legale* ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'*assicurazione*.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e **il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.5 INDICIZZAZIONE DELLA POLIZZA

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, **escluse le fran-**

chigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Ad ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a trenta giorni i termini di pagamento del premio.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.10 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale; nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:

A) Reale mutua restituisce al debitore/ *Assicurato* la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B) in alternativa al punto A) precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/ *Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di *terzi*, da:

- a** incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi;
- b** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; nonché meteoriti, corpi e veicoli celesti;
- c** onda sonora determinata da aeromobili;
- d** urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'Assicurato né al suo servizio;
- e** fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del *fabbricato*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- f** fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai punti di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
- g** danni indiretti, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo*.

Tale indennità non è riconosciuta:

- ◆ per le garanzie prestate ai punti l), n), o), p), q), r), s);
- ◆ per le condizioni facoltative tutte tranne che per la **Condizione Facoltativa A “Fenomeno elettrico”**;
- h** asfissia e/o intossicazione del *bestiame*, se assicurato, **purché causata da eventi garantiti ai punti a), e) ed f).**
- i** folgorazione del *bestiame*, se assicura-

to, **purché causata da eventi garantiti al punto a) e dalla Condizione Facoltativa A “Fenomeno elettrico” se operante;**

l fermentazione anormale del foraggio, se assicurato, comprese le spese per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anormale;

m perdita del vino, olio e latte, se assicurati, causata da guasto o rottura accidentale dei contenitori nei quali sono riposti.

Reale Mutua non indennizza i danni arrecati dalla dispersione e dallo stillicidio del vino, dell'olio o del latte ad altri beni.

Gli eventi previsti dalla lettera **a** usque **m** e dalla Condizione Facoltativa **A** “Fenomeno elettrico”, se operante, sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente/Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle somme assicurate, le spese documentate per:

- n** demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo** pagabile a termini della presente Sezione, per singola categoria di beni assicurata, fermo quanto previsto dal punto 7.11 “Limite di indennizzo”, **con l'esclusione di quanto previsto con la Condizione Facoltativa C** “Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua”;
- o** riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente sezione, **sempreché tali danni siano arrecati:**
 - ◆ per ordine dell'Autorità;
 - ◆ dall'Assicurato o da *terzi*, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole;
- p** rimuovere, per eventualmente deposita-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

re presso terzi e per ricollocare le *macchine agricole*, i *macchinari agricoli* e le *attrezzature*, il *contenuto dell'abitazione*, le *scorte prodotti e merci* e il *bestiame* assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione;

- q** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Reale Mutua rimborsa in eccedenza alle somme assicurate:

- r** una maggiorazione di *indennizzo* per i *fabbricati* assicurati, fino ad un massimo del 5% a titolo di rimborso convenzionale per l'aumento dei costi di costruzione intervenuto tra la data del *sinistro* e quella in cui ha avuto termine la riparazione o la ricostruzione, **qualora l'indennizzo complessivo risulti non inferiore a € 26.000 e purché la ripa-**

razione o la ricostruzione sia avvenuta entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione senza che vi sia stata opposizione;

- s** gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie*, *sco-perti* e limiti di *indennizzo* esposti al punto 2.7.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal **Contraente/Assicurato**

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, CLASSIFICAZIONE DEI **FABBRICATI**

A Caratteristiche costruttive I singoli **fabbricati** assicurati debbono avere:

- a strutture portanti verticali in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie coperta complessiva;
- b pareti esterne e copertura in materiali incombustibili per almeno l'80% della loro superficie complessiva;
- c solai e armatura del **tetto** comunque costruiti.

B Classificazione dei **fabbricati**

I **fabbricati** assicurati sono ascrivibili, in base al loro utilizzo ed alla loro destinazione, alle seguenti classi:

Classe A **fabbricati**, separati da altri **fabbricati** da **muro pieno**, **porta morta** o spazio vuoto, ad uso civile abitazione. Dipendenze contigue vuote ed inoccupate o adibite a:

- ◆ autorimesse anche con presenza di **macchine agricole**;
- ◆ depositi di **macchinari agricoli ed attrezzature** ad uso hobbistico e giardinaggio;
- ◆ depositi di **scorte, prodotti e merci** ad uso domestico.

Classe B **fabbricato** o complesso di **fabbricati**, adibiti all'uso dell'**azienda agricola**, **esclusi i depositi di foraggio, o separati dai depositi di foraggio da muro pieno, porta morta o spazio vuoto**;

Classe C deposito di **foraggio e/o fabbricato** o complesso di **fabbricati** adibiti all'uso dell'**azienda agricola** inclusi depositi di **foraggio**.

2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia è prestata per:

- ◆ il **fabbricato**: al valore a nuovo;
- ◆ il **contenuto dell'abitazione**, le **macchine agricole**, i **macchinari agricoli ed attrezzature**: al valore a nuovo con il massimo del doppio del **valore allo stato d'uso**, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
- ◆ preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al **valore commerciale**;
- ◆ **valori**: al **valore nominale**;
- ◆ il **bestiame**, le **scorte, prodotti e merci**, il **foraggio**, le **granaglie** ed i rimanenti beni assicurati: al **valore commerciale**.

2.4 DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

- a **causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi assicurati od assicurabili con la Condizione Facoltativa A della presente Sezione**;
- b **da spargimenti di acqua e acqua piovana** (assicurabili con la Condizione Facoltativa B della presente Sezione);
- c **rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C della presente Sezione);
- d **dovuti ad atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e socio-politici** (assicurabili con la Condizione Facoltativa D della presente Sezione);
- e **causati da eventi atmosferici** (assicurabili con la Condizione Facoltativa E della presente Sezione);

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- f alle granaglie sullo stelo** (assicurabili con la Condizione Facoltativa F della presente Sezione);
- g da grandine alle granaglie sullo stelo** (assicurabili con la Condizione Facoltativa G della presente Sezione);
- h subiti dai prodotti alimentari in refrigerazione e dai prodotti in celle frigorifere per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione** (assicurabili con le Condizioni Facoltative H e I della presente Sezione);
- i di asfissia da fenomeno elettrico ed elettronico, del bestiame, se assicurato** (assicurabili con la Condizione Facoltativa L della presente Sezione);
- l di reimpianto delle coltivazioni arboree** (assicurabili con la Condizione Facoltativa M della presente Sezione);
- m alle apparecchiature elettroniche:**
 - ◆ **dell'azienda agricola e/o dei dipendenti** (assicurabili con la Sezione Elettronica);
 - ◆ **dei clienti dell'azienda agrituristica** (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B);
- n alle cose portate o consegnate dai clienti** (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B);
- o ai valori dei clienti dell'azienda agrituristica** (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile Condizione Facoltativa B);
- p da ricorso terzi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa O della presente Sezione).
- b causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c causati od agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- e di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti alla presente Sezione;**
- f di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto al punto 2.1 g), r), p);**
- h di traumi e lesioni al bestiame e le conseguenti ripercussioni negative, salvo che siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le garanzie di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato";**
- i ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi;**
- l ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;**
- m al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;**
- n alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;**
- o ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;**

2.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

p **arrecati dalla dispersione del vino, dell'olio o del latte ad altri beni.**

2.6 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il *bestiame*, le *macchine agricole*, i *macchinari agricoli ed attrezzature*, il *foraggio*, le *scorte*, *prodotti e merci* sono assicurati nell'ambito dell'*azienda agricola* o dei fondi su cui viene esercitata l'attività e sulle relative strade di collegamento.

Il *bestiame* è altresì assicurato nelle zone di alpeggio, anche oltre confine e sulle strade che ad esse conducono.

Le *macchine agricole* e le attrezzature installate ed applicate sono assicurate sia durante l'impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante l'impiego per conto *terzi* a condizione che

la proprietà dell'*Assicurato* sia dimostrabile.

Il contenuto dell'abitazione s'intende assicurato esclusivamente all'interno dei fabbricati.

I capi di vestiario, gli oggetti personali e i valori di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi, sono assicurati durante il temporaneo periodo di permanenza in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, **fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione, fermi i limiti di indennizzo riportati al punto 2.7 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" e limitatamente agli eventi garantiti ai punti 2.1 a), b), c), d), e) ed f) "Rischio assicurato".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.5 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.7).

A FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.4 a) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai sottoindicati beni se assicurati:

- a** impianti elettrici al servizio del *fabbricato* (incluso il motore per l'approvvigionamento idrico), apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi, ed altri apparecchi elettrici ed elettronici esistenti nei locali **ad esclusivo uso di abitazione**;
- b** componenti elettrici ed elettronici direttamente al servizio delle singole *macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature* per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- c** componenti elettronici direttamente al servizio degli impianti del *fabbricato* per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ◆ **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale, dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
- ◆ **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni**

assicurati;

- ◆ **a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti dei beni assicurati;**
- ◆ **alle apparecchiature elettroniche, come previsto al punto 2.4) m) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", assicurabili con:**
 - ◆ **la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai clienti";**
 - ◆ **la specifica Sezione Elettronica.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

B SPARGIMENTI DI ACQUA E ACQUA PIOVANA

A parziale deroga del punto 2.4 b) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati*, al *contenuto dell'abitazione* ed alle *scorte, prodotti e merci* da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici al servizio del *fabbricato* nonché i danni materiali e diretti da acqua piovana penetrata nel *fabbricato* per intasamento di gronde e pluviali **causato esclusivamente da neve e grandine.**

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o subiti da:

- ◆ **foraggio, macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature;**
- ◆ **umidità e stillicidio;**
- ◆ **traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;**
- ◆ **allagamento al contenuto dell'a-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

bitazione ed alle scorte, prodotti e merci depositati nei seminterrati od interrati, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Reale Mutua non rimborsa le spese per la ricerca, la riparazione ed il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti.

C RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTO E RIPRISTINO IMPIANTO A SEGUITO DI SPARGIMENTO ACQUA

A parziale deroga del punto 2.4 c) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica”, in caso di *sinistro* indennizzabile in base alla Condizione Facoltativa B “Spargimenti di acqua e acqua piovana” se operante, Reale Mutua rimborsa all’*Assicurato* le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del *fabbricato*. **La garanzia non è operante per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei pavimenti.**

D EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2.4 d) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica”, Reale Mutua indennizza l’*Assicurato*:

- 1 dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili*, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di *terzi* compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- 2 degli altri danni materiali e diretti causa-

ti ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di *terzi* compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fosse operante la specifica Sezione Furto, la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ◆ di *rapina, estorsione, saccheggio* od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ◆ verificatisi nel corso di *confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
- ◆ di *scritte od imbrattamento;*
- ◆ *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;*
- ◆ *causati al foraggio ed alle scorte, prodotti e merci da avvelenamento;*
- ◆ *causati al bestiame da avvelenamento ed intossicazioni alimentari;*
- ◆ *causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;*
- ◆ di *inondazione o frana;*
- ◆ alle *coltivazioni arboree.*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

E EVENTI ATMOSFERICI

1 VENTO E GRANDINE

A parziale deroga del punto 2.4 e) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica”, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *fabbricati*, anche aperti da uno o più lati, ed ai loro contenuti da:

- ◆ grandine, vento e quanto da esso trasportato quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- ◆ bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati* purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da:

- ◆ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ◆ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ◆ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ◆ gelo, sovraccarico di neve;
- ◆ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- ◆ cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti da:

- ◆ alberi, cespugli, *granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree*, floreali ed agricole in genere;
- ◆ *fabbricati* destinati ad alpeggio;
- ◆ beni mobili, incluso *bestiame*, che

non si trovassero, al momento dell'evento atmosferico, sottotetto a *fabbricati* aventi le caratteristiche di cui al punto 2.2 “Caratteristiche costruttive, classificazione dei *fabbricati*”, ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;

- ◆ recinti non in muratura, cancelli, tende, reti e teloni in genere, ed antenne e consimili installazioni esterne;
- ◆ capannoni pressostatici, tendo - tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- ◆ vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne;
- ◆ lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

2 VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

A parziale deroga del punto 2.4 e) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica”, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- ◆ serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- ◆ manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.

Reale Mutua non indennizza i danni alle serre.

3 SOVRACCARICO NEVE

A parziale deroga del punto 2.4 e) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica”, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti provocati da sovrac-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

carico neve su *fabbricati*, silos metallici e vetroresina, loro contenuti **purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale, del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti.**

Sono altresì compresi i danni che abbiano compromesso la stabilità delle strutture, presentando gravi difetti ed evidente pericolo di rovina.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- ◆ da valanghe e slavine;
- ◆ da gelo;
- ◆ ai *fabbricati* in corso di costruzione e/o rifacimento e loro contenuto;
- ◆ a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, pannelli solari, camini nonché alle impermeabilizzazioni, non causati da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- ◆ a capannoni pressostatici, tendotensostutture e simili, serre, baracche in legno e/o plastica ed al loro contenuto;
- ◆ ai *fabbricati* destinati ad alpeggio.

Per il presente punto i beni assicurati sono stimati in base al valore allo stato d'uso.

F GRANAGLIE SULLO STELO

A parziale deroga del punto 2.4 f) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica” Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti da *incendio* di cui al punto 2.1 a) “Rischio assicurato” ed alla Condizione Facoltativa D “Eventi Socio - Politici” se operante, subiti dalle *granaglie sullo stelo* ed inoltre:

- ◆ nel caso di mietitrebbiatura, subiti durante l'effettuazione della stessa sia dalle granaglie trebbiate sia dalla paglia relativa sul campo e durante il trasporto

entro i confini dell'azienda. **In tal caso la garanzia cessa appena ultimato il trasporto e, comunque, alle ore 24 del giorno successivo alla mietitrebbiatura;**

- ◆ nel caso di mietitura, subiti durante l'effettuazione della stessa nonché durante il trasporto dai fondi coltivati dall'*Assicurato* ai locali di deposito dell'azienda. **In tal caso la garanzia cessa di mano in mano che la battitura o trebbiatura si compie.**

Eseguite tali operazioni le granaglie rientrano nella voce *scorte, prodotti e merci* se assicurata, e la paglia alla voce *foraggio* se assicurata.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto, se previsto, come indicato sul modulo di polizza.

G GRANDINE SU GRANAGLIE SULLO STELO

A parziale deroga del punto 2.4 g) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica” e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa F “*Granaglie sullo stelo*”, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti da grandine sul frumento, orzo, avena, segale o triticale **a condizione che:**

- ◆ siano assicurati anche per i danni di *incendio*;
- ◆ l'*Assicurato* dimostri la conduzione degli appezzamenti colpiti;
- ◆ gli appezzamenti colpiti non siano già oggetto di altra assicurazione grandine.

Reale Mutua non indennizza i danni subiti da: riso, mais, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella. In caso di sinistro, qualora siano operanti – per gli stessi appezzamenti – altre coperture grandine, Reale Mutua non indennizzerà il danno e rimborserà all'*Assicurato* la

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

parte di premio dell'ultima annualità pagata relativo alla presente Condizione Facoltativa al netto delle imposte.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

H PRODOTTI ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del punto 2.4 h) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza i danni subiti dai prodotti alimentari per uso domestico e dal latte conservati in frigorifero:

a causa di:

- ◆ mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- ◆ ad eventi garantiti ai punti 2.1 a), b) e c) "Rischio assicurato", e dalla Condizione Facoltativa A "Fenomeno elettrico" se operante.

La garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

I PRODOTTI IN CELLE FRIGORIFERE

A parziale deroga del punto 2.4 h) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti in refrigerazione, se assicurati

a causa di:

- ◆ mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, o, fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- ◆ ad eventi garantiti ai punti 2.1 a), b) e c) "Rischio assicurato", e dalla Condizione Facoltativa A "Fenomeno elettrico" se operante;
- ◆ all'accidentale verificarsi di rotture o guasti nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia opera anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L ASFISSIA DA FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.4 i) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua indennizza i danni di asfissia che colpiscano gli animali, se assicurati, in conseguenza di guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento, originati da fenomeno elettrico a condizione che sia stata resa operante la Condizione Facoltativa A "Fenomeno elettrico", oppure da fenomeno elettronico a condizione che sia stata resa operante anche la Sezione Elettronica.

La garanzia è operante a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- ◆ **impianto elettrico e impiantistica in generale a norma CEI;**
- ◆ **apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria, nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica. La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'*azienda agricola*;

- ◆ gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore dev'essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno 4 ore consecutive.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

M REIMPIANTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE

A parziale deroga del punto 2.4 l) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua rimborsa le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto, a seguito di *sinistro* indennizzabile per gli eventi garantiti al punto 2.1 a) "Rischio assicurato".

Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti e gli indennizzi per abbattere, estirpare e sgombrare i residui del *sinistro*, ed inoltre per il mancato attecchimento delle piante dopo il rimpiazzo.

L'*indennizzo* competerà comunque solo a rimpiazzo avvenuto nell'appezzamento colpito da *sinistro*, e sempreché lo stesso avvenga entro dodici mesi dalla data del *sinistro*.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

N INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 n) "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

O RICORSO TERZI

A parziale deroga del punto 2.4 p) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* - fino alla concorrenza del **massimale convenuto nel modulo di polizza** - di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di *terzi* da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Reale Mutua non indennizza i danni:

a a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b di qualsiasi natura conseguenti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- ◆ le Società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli ammini-

stratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

**FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENNIZZO**

2.7 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1

g Danni indiretti: 10% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.

l Per lo smassamento dei cumuli di *foraggio* colpito da *fermentazione anormale*:

◆ *limite di indennizzo* 20% della somma assicurata per il *foraggio*.

m Perdita del vino olio latte:

◆ per contenitori di capacità superiore a 100 litri: *scoperto* del 10% con il minimo di € 50;

◆ per contenitori di capacità inferiore a 100 litri:

◆ *franchigia* di € 50;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 1.000.

n Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*: 10% dell'*indennizzo*.

p Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso *terzi* e ricollocare: *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 50.000.

r Maggiorazione d'*indennizzo*: limite d'*indennizzo* 5%.

s Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti: *limite di indennizzo* 2% dell'*indennizzo* con il massimo di € 2.500.

Inoltre per:

◆ pavimentazioni all'aperto: *limite di indennizzo* 2% della somma assicurata per i *fabbricati*;

◆ raccolte, collezioni e *valori*: *limite di indennizzo* 20% della somma

assicurata per il *contenuto dell'abitazione*;

◆ denaro: *limite di indennizzo* € 2.000;

◆ pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi i preziosi) oggetti e servizi di argenteria: *limite di indennizzo* 60% della somma assicurata relativa al *contenuto dell'abitazione*, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto;

◆ imballaggi: *limite di indennizzo* € 8.000;

◆ bovini, gli equini e struzzi: *limite di indennizzo* per singolo animale € 16.000;

◆ animali domestici, da cortile e api: complessivamente *limite di indennizzo* € 5.000 (da non applicarsi in caso di allevamenti intensivi).

CONDIZIONI FACOLTATIVE

A Fenomeno elettrico:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 100;

◆ relativamente alle *macchine agricole* *scoperto* del 10% con il minimo di € 300;

◆ *limite di indennizzo*, per evento e per anno assicurativo: la somma assicurata.

B Spargimento di acqua e acqua piovana:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 50.

C Rimborso spese di ricerca guasto e ripristino impianto a seguito di spargimento di acqua:

◆ *franchigia* di € 250;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 5.000;

D Eventi socio-politici: *scoperto* del 10% con il minimo di € 300.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

E Eventi atmosferici:

1 Vento e grandine: *scoperto* del 10% con il minimo di € 300;

2 Vento e grandine su elementi fragili:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 300;

◆ *limite di indennizzo* 30% per evento e per anno assicurativo della somma complessivamente assicurata per i *fabbricati* colpiti dal *sinistro*.

◆ Eventi atmosferici su *fabbricati* aperti da uno o più lati: *scoperto* del 20% con il minimo di € 300.

3 Sovraccarico neve:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 300;

◆ *limite di indennizzo* 30%, per evento e per anno assicurativo, della somma complessivamente assicurata per i *fabbricati* e relativi contenuti colpiti dal *sinistro*.

In caso di coesistenza di più *scoperti*, relativamente alla presente Condizione Facoltativa E “Eventi atmosferici”, verrà applicato una sola volta lo *scoperto* nella misura corrispondente all'importo più elevato.

G Grandine su *granaglie sullo stelo*:

◆ *franchigia* di € 100;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 2.500.

H Prodotti alimentari in refrigerazione:

◆ *franchigia* di € 50 ad eccezione del latte in refrigerazione;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 3.000.

I Prodotti in celle frigorifere:

◆ *scoperto* del 15% con il minimo di € 250;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo: la somma assicurata.

L Asfissia da fenomeno elettrico:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 300;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo: la somma assicurata.

M Reimpianto di *coltivazioni arboree*:

◆ *franchigia* di € 150;

◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo: la somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche*, anche se di proprietà di *terzi*, costruite da non oltre 10 anni, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Rimangono comunque escluse le apparecchiature elettroniche dei clienti.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa le spese documentate nel **limite delle somme assicurate per:**

1 riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

2 la ricerca del danno dei *conduttori esteri*;

3 sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;

4 rimuovere, per eventualmente depositare presso *terzi*, per ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente Sezione;

in eccedenza alle somme assicurate:

5 gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.8.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE

3.2 DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, **i danni:**

- 1 alle apparecchiature elettroniche dei clienti, nonché i dati e relativi supporti** (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai clienti");
- 2 ai dati e relativi supporti, nonché ai programmi in licenza d'uso** (assicurabili con le Condizioni Facoltative A "Dati e relativi supporti" e B "Programmi in licenza d'uso" della presente Sezione);
- 3 indiretti** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Danni indiretti" della presente Sezione).

3.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;**
- 2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 3 causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
- 5 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che**

siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;

- 6 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
- 7 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;**
- 8 dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
- 9 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- 10 da smarrimenti od ammanchi;**
- 11 attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
- 12 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
- 13 conseguenti a virus informatici.**

Reale Mutua non indennizza i costi:

- 14 inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;**
- 15 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse.**

Sono altresì esclusi i danni:

- 16 a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**
- 17 alle apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.4 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

- ◆ ovunque nell'ambito dell'*azienda agricola* sottotetto e, se all'aperto, purché nell'*ambito dei fabbricati* dell'*azienda agricola*, solo se stabilmente ancorate al suolo od al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste dalla presente Sezione;
- ◆ presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* e presso *terzi*, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.**

3.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

3.6 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*, dei danni materiali e diretti derivati dal *furto* delle *apparecchiature elettroniche*, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- ◆ **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- ◆ **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**
- ◆ **in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.**

Reale Mutua rimborsa altresì le spese sostenute per guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti le *apparecchiature elettroniche*.

La garanzia opera a condizione che

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, per tutta la sua estensione:

- ◆ **sia difesa** da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, persiane, chiusi con serrature, lucchetti e altri idonei congegni manovrabili **esclusivamente dall'interno;**
- ◆ **sia protetta** da inferriate fisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le *apparecchiature elettroniche* assicurate senza effrazione e/o divaricazione delle inferriate e/o dei serramenti. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

- ◆ **se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, la presenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei *fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua indennizzerà il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%;**
- ◆ **se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l'assenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei *fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.**

3.7 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni imputabili a fenomeno elettrico

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- ◆ l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- ◆ gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;

- ◆ il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicata la franchigia prevista al punto 3.8 “Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.3 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.8)

A DATI E RELATIVI SUPPORTI

A parziale deroga del punto 3.2 2) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei *supporti* nonché per la ricostruzione dei *dati*.

Se la ricostruzione dei *dati* non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei *supporti* di *dati* privi di informazione.

Reale Mutua non rimborsa i danni ai programmi.

Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* senza danni materiali a *supporti*.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

B PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

A parziale deroga del punto 3.2 2) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", in caso di *sinistro*, indennizzabile a termini della presente Sezione, ai *supporti* su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal *sinistro*.**

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

C DANNI INDIRETTI

A parziale deroga del punto 3.2 3) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica", Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo** dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sulle *apparecchiature elettroniche* per rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato" e – se operanti – per le Condizioni Facoltative A "*Dati e relativi supporti*" e B "*Programmi in licenza d'uso*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

**FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENNIZZO**

3.8 In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di € 150, salvo che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo* di seguito esposti, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1:

- ◆ per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio:
 - ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150;
 - ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata.
- ◆ Per danni imputabili a *furto di apparecchiature elettroniche* installate all'esterno: *scoperto* del 25% con il minimo di € 150.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto indicato al punto 3.6 "Danni da *furto*":

- ◆ se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche* assicurate Reale Mutua liquiderà il danno senza eccezioni o riserve;
- ◆ se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche* assicurate e semprechè l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso: *scoperto* 20%.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, la presenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei *fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua indennizzerà il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%;
- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l'assenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito dei *fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.
- ◆ Per danni imputabili a fenomeno elettrico qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.7 "Danni imputabili a fenomeno elettrico": *franchigia* di € 250.
- ◆ Per spese per rimuovere, depositare e ricollocare: *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 5.200.
- ◆ Per spese per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro: rimborso del 10% dell'*indennizzo*.
- ◆ Per spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti: rimborso del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 2.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE:

A *Dati e relativi supporti: scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

B *Programmi in licenza d'uso: scoperto* del 10% con il minimo di € 150.

C *Danni indiretti:* importo del 10% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.

Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento alle *apparecchiature elettroniche, dati e relativi supporti e programmi in licenza d'uso* ubicati nei locali seminterrati ed interrati:

◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 500;

◆ *limite di indennizzo* 30% delle somme complessivamente assicurate per la presente Sezione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di *terzi*, da:

a *furto*, a condizione che l'autore del *furto*, salvo quanto previsto al successivo punto 4.6 A) e B) "Ubicazione dei beni assicurati", si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- ◆ **violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;**
- ◆ **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;**
- ◆ **in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;**

b *rapina* ed *estorsione*:

- ◆ del *contenuto dell'abitazione*, se assicurato, avvenuta nei locali di abitazione;
- ◆ degli altri beni, se assicurati, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola*.

La garanzia è operante quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno dei locali di abitazione o nell'ambito dei *fabbricati dell'azienda agricola*.

Limitatamente a macchine, macchinari agricoli ed attrezzature, scorte prodotti e merci, bestiame, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni derivati dalla *rapina* avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* ai fondi/poteri dalla stessa staccati e viceversa;

c atti vandalici commessi dai ladri al *contenuto dell'abitazione*, se assicurato, in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati;

d guasti cagionati dai ladri in seguito all'attuazione od al tentativo di *furto* o *rapina*.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per:

- ◆ la riparazione dei guasti arrecati dai ladri ai beni assicurati;
- ◆ la riparazione delle parti di *fabbricato*, costituenti i locali contenenti i beni assicurati, dei fissi e degli infissi;
- ◆ la sostituzione dei fissi o degli infissi rubati;

e *scippo, rapina*, nonché il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sulla persona dell'*Assicurato* o dei componenti il suo nucleo familiare con lui conviventi, dei capi di vestiario ed oggetti personali, compresi *valori* per uso personale portati indosso od a portata di mano.

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per:

- ◆ moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione;
- ◆ modifica o sostituzione di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata con la presente polizza in caso di sottrazione delle relative chiavi (**documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per sinistro**);
- ◆ accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, spese di trasporto in conseguenza di lesioni subite dalle persone assicurate in occasione dello *scippo* o della *rapina*, **con il massimo di € 520.**

La garanzia non opera per:

- ◆ **le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;**
- ◆ **i valori che attengano ad attività non connesse alla conduzione dell'azienda agricola;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

f danni indiretti a seguito di *furto*.
Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione, **fatta eccezione per il seguente punto g), un'indennità aggiuntiva per un importo forfetario pari al 10% dell'indennizzo** dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

g **Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate**, le spese documentate relative alle spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato,

nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 4.7.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE

4.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

La garanzia è prestata sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione:

- ◆ da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, persiane, chiusi con serrature, lucchetti e altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- ◆ protetta da inferriate fisse nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati senza effrazione e/o divaricazione delle inferriate e/o dei serramenti.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *sinistro* si conviene che: nell'*azienda agricola stabilmente abitata*:

- ◆ se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, Reale Mutua indennizzerà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve;
- ◆ se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, Reale Mutua indennizzerà il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%.

Nell'*azienda agricola non stabilmente abitata*:

- ◆ verrà applicato uno *scoperto* del 30%;
- ◆ verrà applicata la normativa prevista per l'*azienda agricola stabilmente abitata* di cui sopra, limitatamente al periodo di abitazione da parte dell'*Assicurato* o dei suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che nell'*Azienda agricola stabilmente o non stabilmente abitata*:

- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, la presenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua indennizzerà il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%;
- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l'assenza dell'*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun indennizzo.

Reale Mutua non indennizza i danni di *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura.

La presente Condizione non opera per quanto previsto al punto 4.6 A) e B) "Ubicazione dei beni assicurati".

4.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La garanzia è prestata per:

- ◆ il *contenuto dell'abitazione*: al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, comprese le spese fiscali in quanto non detraibili;
- ◆ le *macchine agricole, macchinari agrico-*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

li ed attrezzature: al valore allo stato d'uso;

- ◆ i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al *valore commerciale*;
- ◆ i valori: al *valore nominale*;
- ◆ il *bestiame*, le *scorte*, *prodotti e merci*, il *foraggio*, le granaglie ed i rimanenti beni assicurati: al *valore commerciale*.

4.4 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la Condizione Facoltativa o la specifica Sezione, i danni:

1 alle *apparecchiature elettroniche*:

- ◆ *dell'azienda agricola, dei dipendenti* (assicurabili con la Sezione Elettronica);
- ◆ *dei clienti dell'azienda agricola/agrituristica* assicurabili con la **Sezione Responsabilità Civile** (Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai *clienti*");

2 alle cose portate o consegnate dai *clienti* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai *clienti*");

3 ai *valori dei clienti dell'azienda agricola/agrituristica* (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile, Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai *clienti*");

4 causati ai beni assicurati da *incendio, esplosione, implosione o scoppio* (assicurabili con la Sezione Incendio).

4.5 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotag-

gio organizzato, di occupazione militare, di invasione;

- b verificatisi in occasione di incendi, *scoppi, esplosioni* anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive;

- c verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

- d commessi od agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

- e commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- ◆ da persone che abitano con quelle indicate al punto d) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- ◆ da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
- ◆ da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- ◆ da persone legate a quelle indicate al punto d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

- f ai beni posti all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto 4.6 A) e B) "Ubicazione dei beni assicurati";

- g ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api;

- h alle macchine e *macchinari agricoli ed attrezzature* assicurate con contratto di leasing;

- i ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Per i locali disabitati od incustoditi:

- l sono sempre esclusi dall'*assicurazione* i danni avvenuti a partire

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal **Contraente/Assicurato**

dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi;

m per i *valori*, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno oppure dalle ore 24 del 25° giorno se custoditi in *cassaforte* o in *armadio corazzato*.

ri agricoli ed attrezzature diverse da quelle indicate al precedente punto A, le *scorte prodotti e merci*, si intendono assicurati esclusivamente nei locali protetti dai mezzi di chiusura come previsto al punto 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali”.

Relativamente ai danni da *furto* e *rapina* previsti al punto 4.1 a) e b) “Rischio assicurato”:

4.6 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

A Le *macchine agricole* semoventi e le eventuali attrezzature installate e/o installabili (frese, vomeri e simili) e i carriaggi si intendono assicurate anche all’aperto purché nell’*ambito dei fabbricati dell’azienda agricola*; le *macchine agricole* semoventi e le attrezzature installate e/o installabili sono altresì assicurate nell’ambito dei fondi dell’*azienda agricola* (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di *terzi* a condizione che la proprietà di dette macchine ed attrezzature sia dimostrabile.

B Il *bestiame* si intende assicurato se ricoverato in stalle od in recinti contigui purché ubicati nell’*ambito dei fabbricati dell’azienda agricola*.

C Il *contenuto dell’abitazione*, i *macchina-*

D i capi di vestiario, gli oggetti personali, i *valori* di proprietà dell’*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, **sono assicurati fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione e fermi i limiti di indennizzo riportati al punto 4.7 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.**

La garanzia opera a condizione che il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

**FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENIZZO**

- 4.7** In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE ABITATE

- a Per le raccolte, le collezioni ed i *valori: limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo 30% della somma assicurata per il *contenuto dell'abitazione*;
- b per il denaro: 10% della somma assicurata per il *contenuto dell'abitazione*;
- c per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della somma assicurata relativa al *contenuto dell'abitazione*, con il massimo di € 26.000 per singolo oggetto o servizio;
- d per i bovini, gli equini e gli struzzi: per singolo animale € 16.000;
- e per guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, alle parti di *fabbricato* contenenti i beni assicurati, nonché alla sostituzione dei fissi ed infissi rubati sino alla concorrenza di € 520 o del 10% della somma assicurata con la garanzia furto, se superiore, senza l'applicazione dell'eventuale *scoperto* previsto in polizza.

Qualora le raccolte, le collezioni ed i *valori* siano custoditi in *cassaforte* od in *armadio corazzato* con i congegni di chiusura attivati, i limiti sopracitati si intendono aumentati del 50% e costituiscono comunque il limite massimo per evento che interessi beni fuori e dentro *cassaforte* o *armadio corazzato*.

**AZIENDE AGRICOLE NON
STABILMENTE ABITATE**

- f Per gli atti vandalici al *contenuto dell'abitazione*: 50% del danno indennizzabile a termini di polizza, come dal punto 4.1 c) "Rischio assicurato";
 - g per i bovini, gli equini e gli struzzi: € 800 per singolo animale;
 - h per i *macchinari agricoli e le attrezzature* all'aperto, ma nell'ambito dei fondi coltivati: 20% della somma assicurata alla partita *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature*;
 - i per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte e d'antiquariato, per gli oggetti e i servizi di argenteria: 40% della somma assicurata per il *contenuto dell'abitazione* con il massimo di € 10.500 per singolo oggetto o servizio;
 - l per guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, alle parti di *fabbricato* contenenti i beni assicurati, nonché alla sostituzione dei fissi ed infissi rubati: 50% dei limiti previsti al precedente punto e).
- Relativamente alle *aziende agricole non stabilmente abitate*, in caso di *sinistro* verrà applicato uno *scoperto* sempre operante del 20% con il minimo di € 250. Qualora detto *scoperto* coesista con altri previsti dalla garanzia furto lo stesso verrà elevato al 35% ed assorbirà questi ultimi. Sono sempre esclusi dall'*assicurazione* le raccolte, le collezioni ed i *valori*.
- m *Scippo* (punto 4.1 e) "Rischio Assicurato"): 10% della somma assicurata per il *contenuto dell'abitazione* ed opera per i danni avvenuti all'esterno della stessa ma entro i confini dei Paesi Europei;
 - n spese ed onorari di competenza dei Periti, Consulenti e Professionisti (punto 4.1 g) "Rischio

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Assicurato”): 2% dell’indennizzo con il massimo di € 2.000.

**AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE
ABITATE O AZIENDE AGRICOLE
NON STABILMENTE ABITATE**

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, la presenza dell’*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano

un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito dei *fabbricati* dell’*azienda agricola* Reale Mutua indennizzerà il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%;

- ◆ se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l’assenza dell’*Assicurato*, suoi familiari o persone da lui incaricate che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito dei *fabbricati* dell’*azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, i suoi familiari, nonché i suoi *prestatori di lavoro* fino al *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a *terzi*, **per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio agricolo indicato sul modulo di polizza** per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità di:

- ◆ proprietario conduttore dell'*azienda agricola*;
- ◆ proprietario non conduttore dell'*azienda agricola*;
- ◆ affittuario conduttore dell'*azienda agricola*.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile :

- a** per danni a veicoli (quali definiti all'art. 47 del Codice della Strada) e alle cose che si trovano sugli stessi:
 - ◆ dei *prestatori di lavoro*;
 - ◆ di coloro che prestino la loro opera manuale per lo svolgimento dell'attività dichiarata nel *modulo di polizza*;
 - ◆ in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo;
 - ◆ sotto carico e scarico;
- b** per danni da *incendio*, di cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivanti da attività in contrasto con le leggi vigenti.
In presenza di polizza incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in aumento al massimale

prestato da quest'ultima;

- c** per danni derivanti dalla vendita, al dettaglio in azienda, di prodotti privi di nome, marchio e/o altro segno distintivo;
- d** per danni a *terzi* per morte, lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, in occasione di lavori presso terzi effettuati a titolo di cortesia;
- e** dell'Assicurato, dei suoi familiari nonché dei *prestatori di lavoro* preposti al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni;
- f** dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

La garanzia opera sempreché:

- ◆ **l'Assicurato/Contraente abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive eventuali integrazioni e modificazioni;**
- ◆ **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- g** per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione;**
- h** per danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento, il montaggio e/o lo smontaggio di stands;
- i** per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i *clienti* dell'agriturismo, se operante la Condizione Facoltativa A "Agriturismo", **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

definite dall'art. 583 del Codice Penale;

- l** per danni a terreni e colture provocati da animali;
- m** per danni da impiego di diserbanti, anti-parassitari e presidi sanitari in genere;
- n** per danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno;
- o** per danni a condutture ed impianti sotterranei;
- p** per danni durante le operazioni di prelievo e/o consegna di *scorte, prodotti e merci*, comprese le operazioni di carico e scarico;
- q** proprietà di *macchine agricole, macchinari agricoli e attrezzature* inerenti l'attività dichiarata nel *modulo di polizza*, ubicati presso terzi;
- r** per la proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario non conduttore dell'azienda agricola, l'assicurazione è prestata, nei limiti tutti della Sezione, esclusivamente per la responsabilità civile a lui derivante dalla proprietà dei beni immobili costituenti l'azienda stessa.

B Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato/Contraente, nella sua qualità di proprietario conduttore o affittuario conduttore di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-

sabile:

- 1** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da:
 - a** *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - b** soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alla rivalsa INAIL**;
- 2** ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1 a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti al punto 5.15 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.2 DOVE ASSICURIAMO

L'*assicurazione* vale per i danni che si verificano nel mondo intero, a condizione che l'*azienda agricola* sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo quanto previsto dalle Condizioni Facoltative G "Responsabilità civile prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico"; H "Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico" ed I "Ritiro prodotti dal mercato".

5.3 DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata espressamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 conseguenti all'attività agrituristica-fattoria didattica** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A);
- 2 alle cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo all'Assicurato/Contraente, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile** (assicurabili con la Condizione Facoltativa B);
- 3 ai cavalieri e alle persone che conducono i cavalli** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C);
- 4 conseguenti a qualsiasi inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture** (assicurabili per i danni da inquinamento accidentale con la Condizione Facoltativa E);
- 5 derivanti da malattie professionali** (assicurabili con la Condizione Facoltativa F);
- 6 cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, semprechè tali prodotti siano stati sottoposti a trasformazione o venga apposto sugli stessi o sulla**

loro confezione il nome od il marchio o altro segno distintivo, salvo quanto previsto al punto 5.1 A c) "Rischio assicurato" (assicurabili con le Condizioni Facoltative G ed H).

Reale Mutua non rimborsa, qualora non sia stata espressamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa:

7 le spese per il ritiro dei prodotti dal mercato (assicurabili con la Condizione Facoltativa I).

5.4 DELIMITAZIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- a a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 5.1 A) a) "Rischio assicurato"; a cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;**
- b ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate e sulle quali si eseguono lavori;**
- c da furto (ad eccezione di quanto previsto dalla Condizione Facoltativa B "Cose portate o consegnate dai clienti");**
- d da incendio, causato da cose dei clienti a cose altrui ma limitatamente alla Condizione Facoltativa A "Agriturismo - Fattoria didattica";**
- e da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- f da navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;**
- g da impiego di veicoli a motore o macchine agricole condotti da persone di età inferiore a 14 anni;**
- h provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- i a terreni, a coltivi, a vegetazioni in genere, su cui siano stati effettuati lavorazioni, trattamenti o irrigazioni;
- l derivanti da interruzione, infiltrazione d'acqua, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m da lavori di straordinaria manutenzione dei *fabbricati*, manufatti ed impianti ad eccezione dei danni di cui sia responsabile l'*Assicurato/Contraente* nella sua qualità di committente;
- n da esercizio di attività di caccia;
- o derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- p da contagio agli animali durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- q derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:

- 1 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 2 derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 3 derivanti da: rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 4 derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente all'attività di pro-

duzione e distribuzione di energia elettrica.

5.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

1 Non sono considerati *terzi* nei confronti dell'*Assicurato/Contraente*:

- a il coniuge, i genitori, i figli del *Assicurato/Contraente*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b quando l'*Assicurato/Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato/Contraente* soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività descritta nel *modulo di polizza*; parimenti non sono considerati terzi gli aventi diritto dei soggetti anzidetti.

Sono in ogni caso considerati *terzi* per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite all'art. 583 del Codice Penale, le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i *clienti* ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico.

2 Non sono considerati *terzi* nei confronti dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato/Contraente*:

- a l'*Assicurato/Contraente*;
- b il coniuge, i genitori, i figli del *prestatore di lavoro* e qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- c i *prestatori di lavoro* tra di loro, salvo che per i danni da essi

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro i limiti dei *massimali R.C.O.*;

- d ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta nel *modulo di polizza* salvo le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i *clienti* ed i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico, che sono considerati *terzi* per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

5.6 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell'Assicurato come pure dei prestatori di lavoro degli appaltatori e subappaltatori.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.

5.7 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia di RCO, di cui al punto 5.1 B "Rischio assicurato", non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.

5.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti nel *modulo di polizza* per *sinistro* il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *assicurati*.

5.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso.**

L'assicurazione R.C.O. (punto 5.1 B "Rischio assicurato") conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

5.10 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

5.11 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dell'Assicurato possono essere distaccati presso

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

altre *aziende agricole*, così come l' *Assicurato* può avvalersi di *prestatori di lavoro* di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende agricole svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

- 1** la garanzia RCO è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* dipendenti dell' *Assicurato* siano temporaneamente distaccati presso altre *aziende agricole* anche terze;
- 2** i *prestatori di lavoro* di altre *aziende agricole* dei quali l' *Assicurato* si avvalga si considerano *terzi*, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

5.12 COMMITTENZA AUTO

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell' *Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell' *Assicurato* od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in lea-

sing finanziario o dati in usufrutto. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

5.13 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza è operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

5.14 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 5.4 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti al punto 5.15)

A AGRITURISMO - FATTORIA DIDATTICA

A parziale deroga del punto 5.3 1) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa", la garanzia è estesa all'attività di agriturismo-fattoria didattica svolta presso l'*azienda agricola* assicurata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a *terzi* compresi i *clienti*, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente Condizione Facoltativa.

L'*assicurazione* vale per i rischi o i danni derivanti:

- a** dalla proprietà e/o conduzione dei *fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica-fattoria didattica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili, nonché per i danni causati e/o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell'*azienda agricola*. In quest'ultimo caso i *clienti* sono considerati **terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definito dall'art. 583 del Codice Penale;**
- b** dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'*Assicurato* all'interno dell'*azienda agricola*;
- c** dall'attività di equitazione, **con esclusione dei danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli;**
- d** dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari non di propria produzione, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, durante il periodo di validità dell'assicurazione;**

e dalla somministrazione ai *clienti* nella stessa *azienda agricola* di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per tale garanzia il *massimale* per *sinistro* rappresenta il limite massimo di esposizione di Reale Mutua per anno assicurativo.

B COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

A parziale deroga del punto 5.3 2) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa A "Agriturismo-Fattoria Didattica" – se operante –, la garanzia viene estesa ai danni dei quali l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle *cose portate o consegnate dai clienti*. **Agli effetti dell'applicazione della presente garanzia, si precisa che i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico *cliente*.**

C DANNI AI CAVALIERI

A parziale deroga del punto 5.3 3) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa A "Agriturismo-Fattoria Didattica", se operante, la garanzia comprende i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

D RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato/Contraente* e, se conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente nonché gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'*Assicu-*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

rato/Contraente, nei limiti del **massimale di R.C.T. indicato sul modulo di polizza**, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a *terzi* per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione.

Tra gli altri sono compresi i danni:

- a** da conduzione dei locali adibiti ad abitazioni dell'*Assicurato/Contraente* anche per villeggiatura e relativi arredamenti ed impianti;
- b** dalla proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive;
- c** dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- d** dalla proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e** dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- f** dalla proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa compresi i cani da caccia, questi ultimi **purché non impiegati nell'attività venatoria**;
- g** dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di abitazione dell'*Assicurato/Contraente*;
- h** dall'esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- i** dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo**;

I subiti, in occasione di lavoro o servizio, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale**, comprese le somme che l'*Assicurato/Contraente* sia tenuto a pagare ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n. 222 per le rimesse dell'INPS.

E DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del punto 5.3 4) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" e **limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 160 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto, bovino ed equino sino a 400 e suino sino a 80**, la garanzia comprende i danni cagionati a *terzi* per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di serbatoi, impianti e condutture.

F MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga del punto 5.3 5) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" l'*assicurazione* della responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al rischio delle malattie professionali, nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro, sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato risultanti dal Mod. 5368 INC "Questionario malattie professionali" che forma parte integrante del contratto.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

volta durante il tempo dell'*assicurazione*.

La garanzia non vale:

- a per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - b per le malattie professionali conseguenti:
 - ◆ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda agricola*;
 - ◆ alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - c per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - d per le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
 - e per le malattie professionali causate da amianto.
- Il *massimale* indicato nel *modulo di*

polizza per *sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- ◆ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- ◆ per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*.

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dell'*azienda agricola* dell'*Assicurato/Contraente*, per le quali lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'*Assicurato/Contraente* ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

G RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI MONDO INTERO ESCLUSO USA, CANADA E MESSICO

1 Rischio assicurato

A parziale deroga del punto 5.3 6) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa", Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato/Contraente* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza**, per danni involontariamente cagionati a *terzi* da difetto dei prodotti agricoli assicurati - per i quali l'*Assicurato/Contraente* riveste in Italia la qualifica di "produttore" dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti di cose diverse dal prodotto difettoso, per i quali è stipulata l'*assicurazione sulla base di quanto dichiarato sul Mod. 5369 INC "Questionario*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Responsabilità Civile Prodotti” che forma parte integrante del contratto.

La garanzia opera anche per:

- ◆ i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;
- ◆ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza nel limite del 10% del *massimale*.**

La garanzia non comprende:

- a i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- b i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato/Contraente* al momento della stipula del contratto d'*assicurazione*;
- c le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (assicurabili con la Condizione Facoltativa I);
- d le spese di rimpiazzo/sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
- e le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- f i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato/Contraente* e non direttamente derivategli dalla legge;
- g ogni tipo di **risarcimento** avente carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- h i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'ato-

mo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

- i i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici.

2 Inizio e termine della garanzia

L'*assicurazione* vale per le richieste di **risarcimento** presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da questi a Reale Mutua, durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* stessa indipendentemente dalla data di consegna a *terzi* dei prodotti descritti in polizza.

3 Effetti sulle polizze sostituite

Nel caso in cui per un medesimo **sinistro** potessero valere anche altre *assicurazioni* stipulate precedentemente con Reale Mutua per il medesimo rischio, le *Parti* si danno atto che, per tale **sinistro**, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

4 *Massimale*

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per anno assicurativo e per

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

sinistri in serie, rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua:

- ◆ per ogni richiesta di *risarcimento*;
- ◆ per più richieste presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso periodo annuo di *assicurazione* o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di *assicurazione*;
- ◆ per ogni *sinistro* in serie, intendendosi per tale più richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di *assicurazione*; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.

5 *Massimali non cumulabili*

Nel caso di operatività della presente Condizione e della Condizione Facoltativa H "Responsabilità Civile prodotti USA, Canada e Messico" si conviene che il *risarcimento* massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, per le due Condizioni Facoltative impegnate, i *limiti di risarcimento* indicati nel *modulo di polizza*.

6 Estensione territoriale della garanzia

La garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.

H RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI U.S.A., CANADA E MESSICO

1 **Rischio assicurato**

A parziale deroga del punto 5.3 6) "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa", Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato/Contraente* di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile a sensi di legge, **nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza***, per danni involontariamente cagionati a *terzi* da difetto dei prodotti agricoli assicurati - per i quali l'*Assicurato/Contraente* riveste in Italia la qualifica di "produttore" dopo la loro consegna a *terzi*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti di cose diverse dal prodotto difettoso, per i quali è stipulata l'*assicurazione* secondo quanto dichiarato sul Mod. 5369 INC "Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del contratto.

La garanzia opera anche per:

- ◆ i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
- ◆ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di polizza nel limite del 10% del *massimale***.

La garanzia non comprende:

- a i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti alla sicurezza dei prodotti;
- b i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato/Contraente* al momento della stipula del contratto d'*assicurazione*;
- c le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- d le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- e le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- f i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato/Contraente* e non direttamente derivategli dalla legge;
- g ogni tipo di *risarcimento* avente carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- h i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- i i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m i danni derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n i danni derivanti da: emissione di onde e campi elettromagnetici.

- 2** **Inizio e termine della garanzia**
Per i prodotti consegnati in **USA, Canada e Messico**, l'*assicurazione* vale solo per i prodotti consegnati nel

periodo di efficacia della presente *assicurazione* e di eventuali altre precedentemente stipulate con Reale Mutua e per i danni la cui richiesta di *risarcimento* sia presentata per la prima volta all'*Assicurato/Contraente* nello stesso periodo.

3 **Effetti sulle polizze sostituite**

Nel caso in cui per un medesimo *sinistro* potessero valere anche altre *assicurazioni* stipulate precedentemente con Reale Mutua per il medesimo rischio, le *Parti* si danno atto che, per tale *sinistro*, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

4 **Massimale**

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per anno assicurativo e per sinistri in serie, rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua:

- ◆ per ogni richiesta di *risarcimento*;
- ◆ per più richieste presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso periodo annuo di *assicurazione* o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di *assicurazione*;
- ◆ per ogni *sinistro* in serie, intendendosi per tale più richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di *assicurazione*; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.

5 **Massimali non cumulabili**

Nel caso di operatività della presente Condizione Facoltativa e della Condizione Facoltativa G "Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico" si conviene

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

che il **risarcimento** massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, per le due Condizioni Facoltative impegnate, i **limiti di risarcimento** indicati nel **modulo di polizza**.

6 Estensione territoriale

La garanzia vale per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico.

7 Operatività della garanzia

La presente Condizione Facoltativa opera congiuntamente solo alla Condizione Facoltativa G “Responsabilità civile Prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico”.

I RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO

1 Rischio assicurato

A parziale deroga del punto 5.3 7) “Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa”, Reale Mutua rimborsa all'Assicurato/Contraente le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a *terzi*, dei prodotti agricoli assicurati per i quali riveste in Italia la qualifica di “produttore”, a condizione che durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a** i prodotti abbiano cagionato danno a *terzi* per morte o per lesioni personali, o a cose;
- b** documentata possibilità che i prodotti arrechino danni per morte o per lesioni personali a *terzi* o per danneggiamento a cose;
- c** ordine dell'autorità pubblica di ritiro dei prodotti perché gli stessi costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o degli utilizzatori *terzi*.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a

persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.

L'assicurazione vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, **purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità.**

La garanzia non opera per il ritiro di:

- ◆ prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- ◆ prodotti complessi nei quali gli stessi siano entrati a far parte, quali componenti.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

2 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, che siano stati consegnati esclusivamente nei Paesi Europei, per le relative operazioni di ritiro effettuate in tali paesi.

4 Operatività della garanzia

La presente Condizione Facoltativa opera solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa G “Responsabilità civile Prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

**FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI RISARCIMENTO**

5.15 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigia, scoperti e limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 5.1 A

a per danni a veicoli in consegna o custodia agli *Assicurati* od in sosta nell'*azienda agricola* oppure sotto carico e scarico, e per i danni alle cose che si trovano sugli stessi: *franchigia* € 50;

b per danni provocati a cose altrui da *incendio*:

◆ *scoperto* 10% con il minimo di € 250;

◆ massimo *risarcimento* annuo di € 52.000;

f per i danni derivanti dalla Responsabilità Civile del *commit-tente*: *scoperto* 10% con il minimo di € 250;

g per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi:

◆ *scoperto* 10% con il minimo di € 250;

◆ massimo *risarcimento* annuo di € 26.000

Inoltre per:

l per danni a terreni e colture provocati da animali: *franchigia* € 50;

m per danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere, ferma l'esclusione dei danni di cui al punto 5.4 l) "Delimitazioni": *franchigia* € 50;

n per danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno:

◆ *franchigia* di € 250;

◆ massimo *risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 52.000;

o per danni a condutture ed impianti sotterranei:

◆ *franchigia* di € 250;

◆ massimo *risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 52.000.

RISCHIO ASSICURATO punto 5.1 B 2
Per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente:

◆ *franchigia* di € 2.500

CONDIZIONI PARTICOLARI

5.6 Cose di proprietà dei *prestatori di lavoro*

◆ *franchigia* di € 250;

◆ massimo *risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 10.000;

CONDIZIONI FACOLTATIVE

B Cose portate o consegnate dai *clienti*
Per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate o consegnate dai *clienti*:

◆ escluso *valori*: massimo *risarcimento* € 6.500 per anno assicurativo e per *sinistro*;

◆ per i *valori*: massimo *risarcimento* € 2.000 per anno assicurativo con il limite di € 650 per evento.

C Danni ai cavalieri:

◆ massimo *risarcimento* 30% del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza* con il massimo di € 350.000 per *sinistro* e anno assicurativo.

E Danni da inquinamento accidentale:

◆ *scoperto* 10% con il minimo di € 500;

◆ massimo *risarcimento* annuo di € 100.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

G Responsabilità Civile prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico:

- ◆ **scoperto** del 10% con il massimo di € 10.000;
- ◆ il **massimale** riportato sul **modulo di polizza** rappresenterà il massimo **risarcimento** per **sinistro, sinistri** in serie e anno assicurativo.

H Responsabilità Civile prodotti USA, Canada e Messico:

- ◆ **Scoperto** del 10% con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 20.000;
- ◆ il **massimale** riportato sul **modulo di polizza** rappresenterà il massimo **risarcimento** per **sinistro, sinistri** in serie e anno assicurativo.

Relativamente alle Condizioni Facoltative G “Responsabilità civile prodotti monto intero, escluso USA,

Canada e Messico” ed H “Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico”, per i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino, ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato:

- ◆ **Scoperto** 10 % con il minino di € 1.500;
- ◆ massimo **risarcimento** per **sinistro**, anno assicurativo e **sinistri** in serie di € 52.000;

I Ritiro prodotti dal mercato:

- ◆ **scoperto** 10 % con il minino di € 1.500;
- ◆ massimo **risarcimento** per **sinistro**, anno assicurativo e **sinistri** in serie di € 52.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziarie e giudiziaria e nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi del *Contraente/Assicurato* nei casi indicati al successivo punto 6.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- ◆ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *caso assicurativo*, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
 - ◆ **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - ◆ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 7.22 d) "Gestione del *sinistro*";
 - ◆ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 7.22 e) "Gestione del *sinistro*";
 - ◆ le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - ◆ le spese giudiziali;
 - ◆ il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- E' garantito l'intervento di un unico legale

per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 7.20 c) "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale").

6.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
- 3** sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- 4** sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250;**
- 5** sostenere controversie relative a diritti reali;
- 6** arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.
- 7 "Pacchetto Sicurezza"**

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per:

- a** sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b** sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 del Codice Penale);
- c** proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli *Assicurati* sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.**

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- 1 D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri adetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

La presente garanzia opera in parziale deroga del punto 6.6 b) "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

- 2 D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.

La presente garanzia opera in parziale

deroga del punto 6.6 b) "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

6.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato/Contraente* e del suo nucleo familiare.

L'*assicurazione* opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata.

Le garanzie di cui al punto 6.2 1) 2) "Casi assicurati" valgono inoltre, in favore dei dipendenti dell'*Assicurato/Contraente*, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per l'*Assicurato/Contraente*.**

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del *Contraente/Assicurato*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

6.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i ***sinistri*** che siano insorti:

- ◆ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al ***risarcimento*** di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- ◆ trascorsi **3 (tre)** mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *casi assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG, nei modi e nei termini di cui al punto 7.20 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti.

6.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

- 1 Nell'ipotesi di diritto al *risarcimento* di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'*assicurazione* vale per i *casi assicurativi* che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- 2 In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i *casi assicurativi* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

6.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non presta la garanzia:

- a per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b in materia fiscale ed amministrativa;
- c per fatti conseguenti a tumulti

popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- e per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- l per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- n nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- o per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- p per controversie contro ARAG e/o Reale Mutua.

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- ◆ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- ◆ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

L'Assicurato è tenuto a :

- ◆ regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);
- ◆ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

6.7 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

- ◆ le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- ◆ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.

6.8 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- ◆ per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- ◆ per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

6.9 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – “PACCHETTO SICUREZZA”

A parziale deroga del punto 6.8 “Insorgenza del *sinistro*” si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal punto 6.2 7) “Casi assicurati”, per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:

- ◆ il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- ◆ **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i *casi assicurativi* che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai *casi assicurativi* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate al punto 6.2 7-1, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 6.6 "Delimitazioni")

A Vita privata

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato/Contraente* e del suo nucleo familiare, per i *casi assicurativi* che si verificano nell'ambito della vita privata extralavorativa.

Le garanzie valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3** sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'*Assicurato* relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- 4** sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250;**
- 5** arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

B Lavoro dipendente

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato/Contraente* e del suo nucleo familiare, per i *casi assicurativi* che si verificano nell'ambito del lavoro dipendente.

Le garanzie valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al *risarcimento* danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 3** sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'*Assicurato* relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- 4** sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 6.6 - Delimitazioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- 5** arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO

7.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua** secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;**

- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
 - 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**
 - 6 deve denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.**
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Relativamente alla Sezione Elettronica è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

7.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

stro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

7.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 7.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";

4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.3, 3.5, 4.3, "Valore dei beni assicurati";

5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 7.4 2) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.3, 3.5, 4.3, "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno, è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE INCENDIO

- 1 per il *fabbricato*: si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
- 2 per il *contenuto dell'abitazione*, per le *macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature*: si stima il *valore a nuovo*, con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, dei beni al momento del *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
- 3 per i *valori*: l'*assicurazione* è prestata al *valore nominale*;
- 4 per i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: l'*assicurazione* è prestata al *valore commerciale*;
- 5 per il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci* ed i rimanenti beni assicurati: si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* e si deduce il valore dei recuperi.

Relativamente alla Condizione Facoltativa E "Eventi atmosferici" Sovraccarico neve, i beni assicurati devono essere stimati al *valore allo stato d'uso*.

SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2), si conviene che:

- 1 in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- 2 in caso di bene non suscettibile di riparazione, compreso il caso di *furto*, si procede come segue:
 - ◆ nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del

bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;

- ◆ nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso, si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
- ◆ **nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.**

Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le precedenti condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SEZIONE FURTO

- 1 Per il *contenuto dell'abitazione*: al *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
- 2 per le *macchine agricole, macchinari agricoli ed attrezzature*: al *valore allo stato d'uso*;
- 3 per i preziosi, raccolte e collezioni in genere, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria: al *valore commerciale*;
- 4 per i *valori*: al *valore nominale*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- 5 per il *bestiame*, le *scorte*, *prodotti e merci*, il *foraggio*, le *granaglie* ed i rimanenti beni assicurati: al *valore commerciale*.

7.7 TITOLI DI CREDITO

(Operante per le Sezioni *Incendio e Furto*)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- ◆ l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- ◆ il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

7.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

(Operante per le Sezioni *Incendio ed Elettronica*)

- ◆ Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.
- ◆ Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 10.500 per la Sezione *Incendio* o € 2.000 per la Sezione *Elettronica*, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

7.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con

le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

7.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo** che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e **che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000**.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

7.11 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

7.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua deve provvedere al pagamento dell'indennizzo sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alle garanzie *Incendio*, per i beni valutati a *valore a nuovo*, **il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:**

- a entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- b nei casi previsti al punto 7.6 "Determinazione del danno", entro 30 giorni dalla comunica-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

zione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'indennizzo per valore a nuovo.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 2.5 c), 3.3 3) e 4.5 d) ed e).

7.13 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.**

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subito dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

7.14 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ◆ le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ◆ le società controllanti, controllate e collegate;
- ◆ i *clienti* e fornitori;
- ◆ Soci di Reale Mutua;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

7.15 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(Operante per la Sezione Furto)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *sco-perti*, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari. L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, la somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

7.16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

7.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un proce-

dimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscere l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

7.18 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 7.16.

Ove poi risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

7.19 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se al momento del *sinistro* viene accertato che i parametri utilizzati per la valutazione e tassazione del rischio (ettari e fatturato) eccedono di oltre il 15% quelli dichiarati, Reale Mutua pagherà il danno in proporzione al rapporto tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, maggiorato del predetto 15%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- Fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio **“ARAGTEL”** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 – 13:00 e 14:00 – 17:00, il venerdì ore 8,30 – 13:00) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

7.20 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- a** L'*Assicurato*, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.

- b** In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure a Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- c** Contemporaneamente alla denuncia l'*Assicurato* ha il diritto di indicare a Reale Mutua e/o ARAG, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale **iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro**.
- d** Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, **quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
- e** L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

7.21 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- dare avviso tempestivo all'Agenzia o a Reale Mutua o ARAG, in modo completo, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

7.22 GESTIONE DEL SINISTRO

- a** Ricevuta la denuncia di *sinistro*, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- b** ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 6.21;

- c** la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- d** ***l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;***
- e** l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- f** ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- g** ***in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide***

secondo equità. L'arbitro è designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Reale Mutua e/o ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

7.23 RECUPERO DI SOMME

- Spettano integralmente all'Assicurato i *risarcimenti* ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**





Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.